

ALLEGATO A



Comune di
Cavriago

**REGOLAMENTO COMUNALE
DEL MERCATINO STORICO CON HOBBISTI
DELLA TERZA DOMENICA DEL MESE**

Approvato con deliberazione del C.C. nr. 95 del 19/12/2019

Aggiornato con deliberazione del C.C. nr. 20 del 30/03/2021

Art. 1 – OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del mercatino storico con hobbisti denominato "MERCATINO DELLA TERZA DOMENICA DEL MESE", individuato con apposito atto ricognitivo che ne dimostra la storicità e di seguito indicato come 'Mercatino'.

2. La disciplina delle attività di cui al presente regolamento è emanata ai sensi e nel rispetto della L.R. 12/1999, come modificata dalla L.R. 24 maggio 2013 n. 4 e dalla L.R. 21 dicembre 2018, n. 23, della Delibera di Giunta Regionale n. 844/2013, della Delibera di Giunta Regionale n. 328/2019, contenente le modalità per l'individuazione dei mercatini storici con hobbisti e le caratteristiche del tesserino identificativo per gli hobbisti, e della deliberazione di Giunta Regionale n. 805/2019.

3. La manifestazione persegue le seguenti finalità:

- Animazione e valorizzazione del territorio: il mercatino rappresenta un'occasione di incontro e di aggregazione per le persone, vivacizza e valorizza il paese, concorre alla frequentazione del centro storico e costituisce un importante strumento di sostegno alle attività commerciali insediate
- Economicità: il Mercatino, che si caratterizza per il modico prezzo dei prodotti in vendita, può rappresentare un'offerta alternativa di determinati prodotti per fasce di popolazione con minori disponibilità economiche.

Art. 2 - CARATTERISTICHE DEL MERCATINO E DEGLI SPAZI

1. Il Mercatino ha le seguenti caratteristiche:

- Svolgimento: annuale;
- Denominazione: MERCATINO DELLA TERZA DOMENICA DEL MESE
- Periodicità: mensile — ogni terza domenica del mese, escluso agosto;
- Ubicazione: Piazza Zanti e vie limitrofe
- Orari: dalle ore 7.00 alle ore 20.00

2. Definizione degli spazi

- Gli spazi assegnabili sono indicati nella planimetria indicata come Allegati B e C, parte integrante e sostanziale della delibera consiliare di istituzione del Mercatino.
- Si contempla la presenza di n. 205 spazi della dimensione di metri 5 (lunghezza) X 3 (profondità) cadauno, di cui 17 riservati ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche e 188 riservati agli hobbisti
- L'area in cui si svolge il Mercatino è, ai fini di legge e di regolamento, area pubblica, anche per quanto concerne i profili di controllo e sanzionatori.

In occasione dello svolgimento del Mercatino potranno contestualmente svolgersi attività di animazione, didattiche, culturali e di esposizione di opere di artigianato ed ingegno creativo in aree anche contigue e regolamentate dalle rispettive normative vigenti.

ART 3 – MERCEOLOGIA

1. Nel mercatino è consentito trattare soltanto le seguenti tipologie di prodotti:
 - cose antiche e piccolo antiquariato;
 - bigiotteria, oggettistica usata, articoli da collezione
 - libri e pubblicazioni, anche inerenti a temi della manifestazione (antiquariato, hobbistica e artigianato, collezionismo, natura ecologia ed ambiente);
2. Il partecipante al Mercatino assume piena e diretta responsabilità circa l'autenticità e l'originalità degli oggetti esposti.
3. È fatto assoluto divieto di esporre e vendere argenteria, oggetti e pietre preziose che necessitano di apposita licenza di P.S. così come disposto dagli artt. 127 e 128 T.U.L.P.S. e 247 del Reg. di P.S. (R.D. 06.05.1940 n. 635).

Art. 4 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

1. Sono ammessi a partecipare i seguenti soggetti:

- titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di cui al D.Lgs. 114/98 art. 28 di tipo a o di tipo b);
- hobbisti ai sensi dell'art.7 bis della L.R. 12/1999.

Sono denominati hobbisti, ai sensi dell'art. 7 bis della L.R. 12/1999 e successive modificazioni, gli operatori non professionali del commercio che, non essendo in possesso di un'autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche, vendono, barattano, propongono o espongono in modo saltuario ed occasionale merci di modico valore.

Non rientrano nel campo di applicazione della normativa sugli hobbisti:

- i soggetti di cui all'art. 4 comma 2 del D.Lgs 114/1998;
- le manifestazioni riservate ai minori;
- le mostre zoologiche, filateliche, numismatiche e mineralogiche, quando non abbiano finalità commerciali;
- le mostre-scambio esclusivamente di auto e moto d'epoca che non abbiano frequenza superiore a due volte l'anno.

Art. 5 – REQUISITI E ADEMPIMENTI PER LA PARTECIPAZIONE

1. Per partecipare ai mercatini degli hobbisti i soggetti di cui all'art. 4 devono possedere:

- i requisiti morali previsti dall'art. 71 del D. Lgs. 59/2010 e succ. mod.;
- il tesserino identificativo previsto dalla L.R. 4/2013 e s.m.i., da richiedere al Comune di residenza oppure al Comune capoluogo della Regione Emilia-Romagna per i residenti in altra regione.

2. Ai sensi della L.R. 12/1999 e successive modificazioni, gli hobbisti ammessi a partecipare devono:

- accertarsi della validazione giornaliera del tesserino;
- consegnare all'incaricato del Comune l'elenco completo dei beni che intendono vendere, barattare, proporre o esporre. L'elenco deve contenere:
 - la descrizione delle tipologie dei beni,

- il relativo prezzo al pubblico,
 - l'indicazione della persona fisica o giuridica da cui l'hobbista li ha acquisiti;
- esporre merce per un valore complessivo non superiore a 1.000,00 (mille) euro;
- vendere, barattare, proporre o esporre non più di un oggetto con un prezzo superiore a 250,00 (duecentocinquanta) euro;
- indicare i prezzi delle merci esposte per la vendita mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello.

3. Quando le condizioni atmosferiche comportano l'assenza di più della metà dei partecipanti, la giornata del mercatino può essere annullata. Qualora l'annullamento venga deciso dopo la vidimazione dei tesserini identificativi, la vidimazione viene ritenuta valida per la successiva giornata di svolgimento del mercatino.

Art. 6 – ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI

1. L'assegnazione degli spazi riservati agli hobbisti segue il criterio della rotazione e senza il riconoscimento di priorità ottenute per la presenza ad edizioni precedenti. Le modalità di rotazione vengono stabilite con atto dirigenziale.
2. L'assegnazione dei posteggi riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su area pubblica avviene secondo la vigente normativa in materia.
3. Ciascun partecipante può ottenere un solo spazio per ogni mercatino.
4. In assenza di commercianti su area pubblica è possibile assegnare il relativo posteggio, solo per quella giornata, agli hobbisti.
5. Le associazioni di volontariato e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale che effettuano cessione di beni in cambio di libera e spontanea contribuzione, verranno collocate in idonea posizione, compatibilmente con una razionale organizzazione d'insieme.

Art. 7 – UTILIZZO DEGLI SPAZI E OBBLIGO DEI PARTECIPANTI

1. Gli occupanti degli spazi devono attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:
 - pagamento al Comune, o al gestore individuato e incaricato, della tassa di occupazione (TOSAP), nonché di eventuali spese per servizi accessori;
 - obbligo di mantenere pulito lo spazio occupato e di effettuare un'accurata pulizia dello stesso al termine dell'occupazione, osservando le disposizioni per la raccolta differenziata, racchiudendo i rifiuti prodotti in idonei sacchi;
 - divieto di occupazione di una superficie maggiore rispetto a quella assegnata, anche con depositi, sporgenze o merci appese;
 - divieto di qualsiasi manomissione, alterazione o danneggiamento del suolo pubblico, nonché degli eventuali arredi e piante presenti.
 - obbligo di tenere a disposizione la seguente documentazione:
 - documento di riconoscimento in corso di validità;
 - tesserino identificativo

- autorizzazione commerciale su area pubblica qualora il partecipante sia un esercente il commercio su area pubblica;
2. Gli occupanti degli spazi assumono tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri e diritti connessi allo svolgimento dell'attività.
 3. I veicoli in uso agli operatori non possono sostare nell'area interessata dal mercatino oltre il tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico delle merci e comunque non oltre l'orario di svolgimento.
 4. In deroga a quanto stabilito dal precedente comma 3 è consentita la sosta dei veicoli in uso agli operatori purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni assegnate, ad esclusione dei posteggi dove è comunque vietata la sosta dei veicoli.
 5. In ogni caso gli operatori devono:
 - a) assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento;
 - b) agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare lo spazio assegnato prima dell'orario prestabilito.
 - c) osservare eventuali disposizioni dell'amministrazione comunale riguardanti l'accesso e la sosta dei veicoli utilizzati per il trasporto delle merci.

Art. 8 – AFFIDAMENTO IN GESTIONE A TERZI

Il Comune, nel rispetto delle norme in materia di gestione dei servizi pubblici locali di cui al D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 può affidare a soggetti esterni mediante apposita convenzione, la gestione dei servizi nelle aree del Mercatino, e la promozione di tutte le iniziative necessarie ed utili all'incremento ed alla qualificazione della manifestazione, dando la priorità alle associazioni senza finalità di lucro regolarmente iscritte nel registro comunale, provinciale o regionale ed operanti a livello locale nella promozione e valorizzazione del territorio.

Art. 9 - SANZIONI E CONTROLLI

1. Il mercatino è soggetto all'attività di controllo secondo quanto previsto nella normativa vigente.
2. Fatte salve le sanzioni previste dal D.Lgs. 114/98, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 introdotto dall'art. 16 della Legge 16 gennaio 2003 n.3.
3. In caso di reiterate violazioni può essere disposta l'esclusione dal mercato.
4. Nella procedura sanzionatoria si applicano le norme contenute nella legge 24/11/1981, n.689.

Art. 10 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia Romagna dell'elenco dei mercatini storici con hobbisti.